


2007 - 2008



TESTI APPROVATI

nella seduta di

mercoledì

11 luglio 2007

P6_TA-PROV(2007)07-11

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 393.029

IT

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

*** OMISSIS ***

P6_TA-PROV(2007)0336

Completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 luglio 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0594)¹,
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0354/2006),
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0246/2007),
- 1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Т	'esto	della	a (`omn	บีร	sion	e
1	CSIO	ucii	ı	Omm	110	31011	·

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Il ruolo positivo svolto dai servizi di interesse economico generale è stato sottolineato dallo Speciale Eurobarometro n. 219 dell'ottobre 2005, dove si indica che i servizi postali costituiscono il servizio di interesse economico generale più apprezzato dai consumatori, con il 77% di

_

¹ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

pareri positivi delle persone intervistate.

Emendamento 2 CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)

(3 ter) Nella misura in cui costituiscono uno strumento essenziale di comunicazione e di scambio di informazioni, i servizi postali svolgono un ruolo fondamentale che contribuisce agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione europea.

Emendamento 3 CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) I mercati postali europei hanno subito enormi cambiamenti negli ultimi anni, uno sviluppo che è stato incrementato dai progressi tecnologici e da un aumento della concorrenza derivante dalla deregolamentazione. A causa della globalizzazione, è essenziale adottare un atteggiamento proattivo e favorevole allo sviluppo per non privare i cittadini dell'Unione dei vantaggi di tali cambiamenti.

Emendamento 4 CONSIDERANDO 6

(6) La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 ha messo in rilievo l'importanza sociale ed economica di servizi postali efficienti e la loro importanza nel quadro della strategia di Lisbona, indicando che le misure di riforma intraprese fino ad ora hanno consentito sviluppi positivi di rilievo nel settore postale, nonché un miglioramento della qualità, più efficienza e maggiore attenzione per i consumatori.

(6) La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 ha messo in rilievo l'importanza sociale ed economica di servizi postali efficienti e la loro importanza nel quadro della strategia di Lisbona, indicando che le misure di riforma intraprese fino ad ora hanno consentito sviluppi positivi di rilievo nel settore postale, nonché un miglioramento della qualità, più efficienza e maggiore attenzione per i consumatori. Nella sua risoluzione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione, in considerazione degli sviluppi talvolta sensibilmente divergenti relativi agli obblighi del servizio universale negli Stati membri, a concentrare i suoi sforzi, nella realizzazione del suo studio prospettivo, in particolare sulla qualità del servizio universale fornito e sul suo futuro

finanziamento, e a proporre nel quadro di tale studio una definizione, un campo d'applicazione e un finanziamento adeguato del servizio universale. La risoluzione ha constatato altresì che le reti postali hanno una dimensione territoriale e sociale insostituibile che consente l'accesso universale a servizi locali essenziali.

Emendamento 6 CONSIDERANDO 8

- (8) *Secondo lo* studio prospettivo, l'obiettivo fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza bisogno di un settore riservato.
- (8) *Lo* studio prospettivo *sostiene che* l'obiettivo fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza bisogno di un settore riservato.

Emendamenti 7 e 74 CONSIDERANDO 10

- (10) Dallo studio prospettivo emerge che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto dell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il completamento del mercato interno e il potenziale di quest'ultimo di creare crescita e occupazione, nonché di garantire un servizio efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti. È pertanto appropriato confermare la data del 1° gennaio 2009 come fase finale del completamento del mercato interno per i servizi postali.
- (10) Dallo studio prospettivo emerge che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto dell'interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il completamento del mercato interno e il potenziale di quest'ultimo di creare crescita e occupazione, nonché di garantire un servizio efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti.

Emendamento 8 CONSIDERANDO 11

- (11) Nel settore postale si registra una serie di stimoli al cambiamento, vale a dire la domanda e l'evoluzione delle esigenze degli utenti, modifiche organizzative, automazione e introduzione di nuove tecnologie, attuazione di strumenti di comunicazione elettronici e apertura del
- (11) Nel settore postale si registra una serie di stimoli al cambiamento, vale a dire la domanda e l'evoluzione delle esigenze degli utenti, modifiche organizzative, automazione e introduzione di nuove tecnologie, attuazione di strumenti di comunicazione elettronici e apertura del

mercato.

mercato. Per far fronte alla concorrenza, per soddisfare le nuove richieste degli utenti e per assicurarsi nuove fonti di finanziamento, i fornitori di servizi postali possono diversificare la propria attività offrendo servizi di commercio elettronico o altri servizi della società dell'informazione.

Emendamento 9 CONSIDERANDO 11 BIS (nuovo)

(11 bis) I fornitori di servizi postali, in particolare i fornitori del servizio universale designati, sono stimolati a migliorare la propria efficienza a seguito delle nuove sfide competitive che differiscono dai servizi postali tradizionali (come la digitalizzazione e le comunicazioni elettroniche), il che contribuirà di per sé a un forte aumento della competitività.

Emendamento 10 CONSIDERANDO 12

(12) *Una completa* apertura del mercato *contribuirà* ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e *contribuirà* a salvaguardare un'occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali.

(12) La progressiva apertura del mercato, se accuratamente preparata, può contribuire ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e può inoltre contribuire, in condizioni che garantiscano la neutralità concorrenziale, a salvaguardare un'occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali, senza tuttavia creare situazioni di concorrenza sleale. Nel preparare l'apertura del mercato postale sarebbe necessario tenere debito conto degli aspetti sociali, con particolare riferimento al personale precedentemente impiegato nella fornitura di servizi postali.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 13

(13) L'aumento della concorrenza dovrebbe inoltre consentire l'integrazione del settore postale con altri metodi di comunicazione e consentire un miglioramento della qualità del servizio fornito a utenti sempre più esigenti.

(13) L'aumento della concorrenza dovrebbe inoltre consentire l'integrazione del settore postale con altri metodi di comunicazione e consentire un miglioramento della qualità del servizio fornito a utenti sempre più esigenti. Dall'ulteriore apertura del mercato continueranno a trarre vantaggio i consumatori e le piccole e medie imprese in particolare, sia come speditori che come destinatari di invii postali, grazie a un miglioramento della qualità, a una scelta più ampia, a riduzioni di prezzo trasferite sugli utenti, a servizi innovativi e a modelli commerciali. Attualmente il mercato postale è parte di un più ampio mercato delle comunicazioni, che comprende i messaggi elettronici, di cui è opportuno tener conto in sede di valutazione del mercato stesso.

Emendamento 12 CONSIDERANDO 13 BIS (nuovo)

(13 bis) La rete postale rurale, in particolare nelle regioni montuose e insulari, svolge un ruolo essenziale per integrare gli operatori economici nell'economia nazionale/globale, nonché per mantenere la coesione sociale e per salvaguardare l'occupazione. Nelle regioni montuose e insulari gli uffici postali rurali possono inoltre costituire una rete infrastrutturale di importanza essenziale ai fini dell'accesso universale alle nuove tecnologie delle telecomunicazioni.

Emendamento 13 CONSIDERANDO 14

(14) Gli sviluppi nei mercati limitrofi di comunicazioni hanno avuto un impatto su varie regioni della Comunità e segmenti della popolazione, nonché sull'utilizzo di servizi postali. La coesione territoriale e sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale applicando la flessibilità

(14) Gli sviluppi nei mercati limitrofi di comunicazioni hanno avuto un impatto su varie regioni della Comunità e segmenti della popolazione, nonché sull'utilizzo di servizi postali. La coesione territoriale e sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale applicando la flessibilità

prevista dalla direttiva 97/67/CE, è opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti qualitativi esposti nella suddetta direttiva. Al fine di garantire la prosecuzione dell'apertura del mercato a vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese, gli Stati membri devono seguire e sorvegliare gli sviluppi del mercato. Devono adottare le misure regolamentari appropriate, previste dalla direttiva, per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso.

prevista dalla direttiva 97/67/CE, è opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti qualitativi esposti nella suddetta direttiva. Al fine di garantire la prosecuzione dell'apertura del mercato a vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese, gli Stati membri devono seguire e sorvegliare gli sviluppi del mercato. Devono adottare le misure regolamentari appropriate, previste dalla direttiva, per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso e, in particolare, per garantire che ciò non dia luogo alla diminuzione della densità dei punti di accesso ai servizi postali nelle regioni rurali e remote. Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero introdurre e imporre sanzioni adeguate nei confronti dei fornitori di servizi in caso di mancato rispetto dei loro obblighi.

Emendamento 14 CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)

(14 bis) Il servizio universale assicurato dalla direttiva 97/67/CE garantisce un prelievo e una consegna presso l'abitazione o la sede di ogni persona fisica o giuridica, ogni giorno lavorativo, anche nelle zone remote e scarsamente popolate.

Emendamento 15 CONSIDERANDO 14 TER (nuovo)

(14 ter) Il termine "utenti" include singoli consumatori ed entità commerciali che utilizzano i servizi universali, a meno che la direttiva 97/67/CE non preveda altrimenti.

Emendamento 16 CONSIDERANDO 14 QUATER (nuovo)

(14 quater) La fornitura di servizi postali di alta qualità contribuisce in misura significativa al conseguimento

dell'obiettivo di coesione sociale e territoriale. Il commercio elettronico, in particolare, offre alle regioni remote e alle regioni scarsamente popolate nuove possibilità di partecipare alla vita economica, per la quale la fornitura di servizi postali efficienti costituisce un requisito importante.

Emendamento 17 CONSIDERANDO 15

(15) La direttiva 97/67/CE ha optato per la fornitura del servizio universale mediante la nomina di fornitori di tale servizio. Con lo sviluppo della concorrenza e delle possibilità di scelta, gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità per determinare il meccanismo più efficiente e appropriato per garantire l'offerta del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato, necessari per garantire la libera fornitura di servizi postali in un mercato internazionale. Gli Stati membri possono applicare una delle seguenti misure o una combinazione di esse: fornitura del servizio universale da parte delle forze di mercato, nomina di una o più imprese per fornire elementi diversi del servizio universale o per coprire varie parti del territorio e appalto pubblico di servizi.

(15) La direttiva 97/67/CE ha optato per la fornitura del servizio universale mediante la nomina di fornitori di tale servizio. Con lo sviluppo della concorrenza e delle possibilità di scelta, gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità per determinare il meccanismo più efficiente e appropriato per garantire l'offerta del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato, necessari per garantire la libera fornitura di servizi postali in un mercato internazionale. Gli Stati membri possono applicare una delle seguenti misure o una combinazione di esse: fornitura del servizio universale da parte delle forze di mercato, nomina di una o più imprese per fornire elementi diversi del servizio universale o per coprire varie parti del territorio e appalto pubblico di servizi. Oualora uno Stato membro decida di designare una o più imprese per la fornitura del servizio universale ovvero per la fornitura delle varie componenti del servizio universale, si deve garantire che i requisiti di qualità del servizio universale vengano rispettati anche dagli altri fornitori del servizio universale.

Emendamento 18 CONSIDERANDO 16

- (16) È importante che gli utenti siano pienamente informati in merito ai servizi universali forniti e che le imprese che forniscono i servizi postali siano al corrente
- (16) È importante che gli utenti siano pienamente informati in merito ai servizi universali forniti e che le imprese che forniscono i servizi postali siano al corrente

dei diritti e obblighi dei fornitori del servizio universale. Gli Stati membri devono vigilare a che i consumatori siano pienamente informati in merito alle caratteristiche dei servizi specifici forniti e alla loro accessibilità. È tuttavia opportuno, coerentemente con la maggiore flessibilità che verrà loro concessa di garantire la fornitura del servizio universale in forme diverse dalla nomina del fornitore(i) di servizio universale, permettere ad essi di scegliere le modalità più efficaci per rendere pubbliche tali informazioni.

dei diritti e obblighi dei fornitori del servizio universale. Gli Stati membri devono vigilare a che i consumatori siano pienamente informati in merito alle caratteristiche dei servizi specifici forniti e alla loro accessibilità. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero verificare che tutte queste informazioni siano rese disponibili. È tuttavia opportuno, coerentemente con la maggiore flessibilità che verrà loro concessa di garantire la fornitura del servizio universale in forme diverse dalla nomina del fornitore(i) di servizio universale, permettere ad essi di scegliere le modalità più efficaci per rendere pubbliche tali informazioni.

Emendamento 19 CONSIDERANDO 17

(17) Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare a pieno il potenziale del mercato interno di servizi postali, è opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale.

(17) Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare a pieno il potenziale del mercato interno di servizi postali, è opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale. In considerazione della situazione negli Stati membri, è opportuno fissare la fine del 2010 quale termine per l'abolizione dei diritti esclusivi nel settore postale.

Emendamento 20 CONSIDERANDO 18

(18) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per

(18) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico, *incluse le procedure negoziate direttamente*, e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e

l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la presente direttiva, come stabilire che i profitti derivanti da altre attività dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnate, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale

rappresentino un onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la presente direttiva, come stabilire che i profitti derivanti da altre attività dei fornitori del servizio universale. che non rientrano in tale servizio, siano assegnate, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale. Fermo restando l'obbligo degli Stati membri di rispettare le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i loro piani concernenti il finanziamento dei costi netti del servizio universale, che dovrebbero essere inclusi nella relazione sull'applicazione della presente direttiva che la Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamenti 21 e 65 CONSIDERANDO 19

(19) Al fine di determinare quali imprese possano essere chiamate a contribuire al fondo di compensazione, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali imprese possono, nell'ottica di un utente, essere considerate come un sostituto possibile del servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, e del loro impiego previsto. Per essere considerati possibili sostituti, i servizi non devono necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio universale, come la distribuzione quotidiana o la copertura nazionale completa. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, nel determinare il contributo, chiesto da tali imprese, ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale in uno Stato membro, quest'ultimo deve basarsi su criteri

(19) Le imprese che offrono servizi sostitutivi rispetto al servizio universale dovrebbero essere chiamate a contribuire al finanziamento del servizio universale nei casi in cui sia previsto un fondo di compensazione. Al fine di determinare quali imprese sono interessate, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali imprese possono, nell'ottica di un utente, essere considerate come un sostituto possibile del servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, e del loro impiego previsto. Per essere considerati possibili sostituti, i servizi non devono necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio universale, come la distribuzione quotidiana o la copertura nazionale completa; i servizi espressi e di corriere non sono considerati come servizi

trasparenti e non discriminatori, come la percentuale di tali imprese nelle attività che rientrano nell'ambito del servizio universale in tale Stato membro.

sostituti del servizio universale, ma è sufficiente che coprano una delle caratteristiche dei servizi forniti nell'ambito del servizio universale. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, nel determinare il contributo, chiesto da tali imprese, ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale in uno Stato membro, quest'ultimo deve basarsi su criteri trasparenti e non discriminatori.

Emendamento 22 CONSIDERANDO 20

(20) Si deve continuare ad applicare a qualsiasi meccanismo di finanziamento i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità specificati nella direttiva 97/67/CE e ogni decisione in questo campo deve basarsi su criteri trasparenti, obiettivi e verificabili. In particolare, il costo netto del servizio universale deve essere calcolato, sotto la responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione, come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando è soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Nel calcolo si terrà conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui beneficiano le imprese designate a fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica.

(20) Si deve continuare ad applicare a qualsiasi meccanismo di finanziamento i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità specificati nella direttiva 97/67/CE e ogni decisione in questo campo deve basarsi su criteri trasparenti, obiettivi e verificabili. In particolare, il costo netto del servizio universale deve essere calcolato, sotto la responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione, come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando è soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Nel calcolo si terrà conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui beneficiano le imprese designate a fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica. Al fine di evitare l'incertezza giuridica e di garantire condizioni di parità, la Commissione dovrebbe formulare orientamenti dettagliati sulle modalità di calcolo del costo netto del servizio universale.

Emendamento 23 CONSIDERANDO 20 BIS (nuovo)

(20 bis) È opportuno concedere agli Stati membri che hanno aderito al processo di riforma dei servizi postali in una fase avanzata, ovvero agli Stati membri con una

topografia particolarmente difficile, specialmente quelli con un elevato numero di isole, la possibilità di beneficiare di un periodo transitorio supplementare di due anni per l'abolizione dei diritti esistenti e speciali, a condizione che tale possibilità sia notificata alla Commissione.

In considerazione di questo periodo eccezionale è altresì opportuno, per una durata e per un numero di servizi limitati, permettere agli Stati membri che hanno completato l'apertura dei loro mercati di non concedere ai monopoli che operano in un altro Stato membro l'autorizzazione di operare sul loro territorio.

Emendamento 24 CONSIDERANDO 21

(21) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l'autorizzazione e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all'obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione sull'applicazione della direttiva 97/67/CE, appare necessario proseguire l'armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte per ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi sul mercato internazionale. In questo contesto, gli Stati membri possono ad esempio consentire alle imprese di scegliere fra l'obbligo di fornire un servizio o quello di contribuire finanziariamente ai costi sostenuti da un'altra impresa per fornire tale servizio, ma non dovrebbe più essere consentito di imporre contemporaneamente, da un lato, l'obbligo di partecipare a un meccanismo di condivisione dei costi e, dall'altro, obblighi di servizio universale o di qualità, volti allo stesso obiettivo. È inoltre opportuno chiarire che alcune delle disposizioni in materia di autorizzazioni e licenze non si dovrebbero applicare ai fornitori del servizio universale nominati.

(21) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l'autorizzazione e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all'obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione sull'applicazione della direttiva 97/67/CE, appare necessario proseguire l'armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte per ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi sul mercato internazionale. In questo contesto, gli Stati membri possono ad esempio consentire alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale ovvero servizi che possono essere considerati sostitutivi rispetto al servizio universale, di scegliere fra l'obbligo di fornire un servizio o quello di contribuire finanziariamente ai costi sostenuti da un'altra impresa per fornire tale servizio, ma non dovrebbe più essere consentito di imporre contemporaneamente, da un lato, l'obbligo di partecipare a un meccanismo di condivisione dei costi e, dall'altro, obblighi di servizio universale o di qualità, volti allo stesso obiettivo. È inoltre opportuno chiarire che alcune delle disposizioni in materia di autorizzazioni e licenze non si dovrebbero applicare ai fornitori del servizio universale nominati.

Emendamento 25 CONSIDERANDO 22

(22) In una situazione in cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del servizio universale, è opportuno chiedere a tutti gli Stati membri di valutare se taluni elementi dell'infrastruttura postale o taluni servizi normalmente forniti da fornitori del servizio universale dovrebbero essere resi accessibili ad altri operatori che forniscono servizi simili, al fine di promuovere una concorrenza efficace e/o proteggere utenti e consumatori garantendo la qualità globale del servizio postale. Poiché la situazione giuridica e di mercato di questi elementi e servizi è diversa nei vari Stati membri, è opportuno esigere da questi ultimi semplicemente che adottino una decisione informata sull'esigenza, la portata e la scelta dello strumento regolamentare, se del caso anche in materia di condivisione dei costi. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri adottare misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale pubblica.

(22) In una situazione in cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del servizio universale, è opportuno chiedere a tutti gli Stati membri di valutare se taluni elementi dell'infrastruttura postale o taluni servizi normalmente forniti da fornitori del servizio universale dovrebbero essere resi accessibili ad altri operatori che forniscono servizi simili, al fine di promuovere una concorrenza efficace e/o proteggere utenti e consumatori garantendo la qualità globale del servizio postale. Laddove esistano vari fornitori del servizio universale con reti postali regionali, gli Stati membri dovrebbero altresì valutare e, se del caso, garantire la loro interoperabilità, al fine di impedire ostacoli al rapido trasporto degli invii postali. Poiché la situazione giuridica e di mercato di questi elementi e servizi è diversa nei vari Stati membri, è opportuno esigere da questi ultimi semplicemente che adottino una decisione informata sull'esigenza, la portata e la scelta dello strumento regolamentare, se del caso anche in materia di condivisione dei costi. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale pubblica.

Emendamento 26 CONSIDERANDO 23

- (23) Tenuto conto dell'importanza dei servizi postali per gli utenti non vedenti e ipovedenti, è opportuno precisare che *il processo di apertura del* mercato *non* dovrebbe *impedire la* fornitura di *taluni* servizi gratuiti alle suddette categorie prevista dagli Stati membri, *in conformità degli obblighi internazionali applicabili*.
- (23) Tenuto conto dell'importanza dei servizi postali per gli utenti non vedenti e ipovedenti, è opportuno precisare che *in un* mercato *concorrenziale e liberalizzato* dovrebbe *esistere un obbligo per la* fornitura di servizi gratuiti alle suddette categorie prevista dagli Stati membri.

Emendamento 27 CONSIDERANDO 24

(24) In un ambiente pienamente competitivo, tanto per l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, è importante che si devii dal principio secondo cui i prezzi riflettono *le condizioni* e i costi normali di mercato solo per tutelare gli interessi pubblici. A tal fine è necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale.

(24) In un ambiente *altamente* competitivo, è importante garantire che i fornitori del servizio universale si vedano accordare la flessibilità tariffaria necessaria per garantire una fornitura del servizio universale che sia sostenibile sul piano finanziario. È pertanto importante vigilare affinché gli Stati membri impongano unicamente in casi limitati tariffe che si discostano dal principio secondo cui i prezzi riflettono *la domanda* e i costi normali di mercato. A tal fine è necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale. Il principio dei prezzi orientati ai costi non dovrebbe impedire agli operatori preposti alla fornitura del servizio universale di applicare tariffe uniformi per i servizi forniti nell'ambito del servizio universale.

Emendamento 28 CONSIDERANDO 24 BIS (NUOVO)

(24 bis) Occorre che i servizi prestati dai fornitori del servizio universale alle imprese, agli operatori che effettuano spedizioni all'ingrosso e ai consolidatori postali per clienti diversi siano soggetti a condizioni tariffarie più flessibili.

Emendamento 29 CONSIDERANDO 25

(25) In considerazione delle specificità nazionali di cui si deve tenere conto nella regolamentazione delle condizioni in cui il fornitore di servizi storico deve operare in un ambiente pienamente competitivo, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere le forme più efficaci per controllare le sovvenzioni incrociate.

soppresso

Emendamento 30 CONSIDERANDO 26

(26) In considerazione della transizione a un mercato pienamente competitivo, è opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari. Tale obbligo dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equità delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata di tali norme.

(26) In considerazione della transizione a un mercato pienamente competitivo e al fine di garantire che le sovvenzioni incrociate dai servizi universali ai servizi non universali non pregiudichino il vantaggio concorrenziale di questi ultimi, è opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari. Tale obbligo dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equità delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata di tali norme.

Emendamento 31 CONSIDERANDO 27

(27) In linea con le norme esistenti in altri settori di servizi e al fine di stimolare la tutela dei consumatori, è opportuno non limitare più l'applicazione di principi minimi in materia di procedure di reclamo ai soli fornitori del servizio universale. Al fine di aumentare l'efficacia delle procedure di trattamento dei reclami è opportuno che la direttiva incoraggi il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie, come indicato nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e nella raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale

(27) In linea con le norme esistenti in altri settori di servizi e al fine di stimolare la tutela dei consumatori, è opportuno non limitare più l'applicazione di principi minimi in materia di procedure di reclamo ai soli fornitori del servizio universale. Al fine di aumentare l'efficacia delle procedure di trattamento dei reclami è opportuno che la direttiva incoraggi il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie, come indicato nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e nella raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale

delle controversie in materia di consumo. La protezione dei consumatori dovrebbe essere rafforzata anche mediante una maggiore interoperabilità fra operatori derivante dall'accesso a taluni elementi dell'infrastruttura e dei servizi, e la cooperazione obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei consumatori.

delle controversie in materia di consumo. La protezione dei consumatori dovrebbe essere rafforzata anche mediante una maggiore interoperabilità fra operatori derivante dall'accesso a taluni elementi dell'infrastruttura e dei servizi, e la cooperazione obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei consumatori. Al fine di tutelare gli interessi degli utenti postali in caso di furto, smarrimento o danneggiamento di invii postali, gli Stati membri dovrebbero introdurre un sistema di rimborso e/o compensazione.

Emendamento 32 CONSIDERANDO 28 BIS (nuovo)

(28 bis) Il comitato competente per l'attuazione della direttiva 97/67/CE dovrebbe vigilare sullo sviluppo delle misure adottate dagli Stati membri a garanzia del servizio universale e in particolare sul loro impatto attuale e prevedibile sulla coesione sociale e territoriale. In considerazione della particolare importanza dell'apertura del mercato dei servizi postali per la coesione regionale, è opportuno che tale comitato sia composto non solo dai rappresentanti degli Stati membri, ma anche da rappresentanti degli enti locali e regionali di ciascuno Stato membro.

Emendamento 33 CONSIDERANDO 32

(32) Nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri e con la Commissione. Ciò dovrebbe promuovere lo sviluppo del mercato interno per i servizi postali e contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, in particolare in ambiti in cui il diritto nazionale che applica il diritto

(32) Nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri e con la Commissione. Ciò dovrebbe promuovere lo sviluppo del mercato interno per i servizi postali e contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, in particolare in ambiti in cui il diritto nazionale che applica il diritto

comunitario riconosce alle autorità nazionali di regolamentazione ampi poteri discrezionali nell'applicazione delle norme pertinenti. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato istituito dalla direttiva 97/67/CE o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva.

comunitario riconosce alle autorità nazionali di regolamentazione ampi poteri discrezionali nell'applicazione delle norme pertinenti. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato istituito dalla direttiva 97/67/CE o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva.

Emendamento 34 CONSIDERANDO 34 BIS (nuovo)

(34 bis) La Commissione dovrebbe prestare assistenza agli Stati membri sui diversi aspetti dell'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 35 CONSIDERANDO 34 TER (nuovo)

(34 ter) La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi, nonché la salute, la sicurezza e l'igiene sul lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario. Inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e di concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto comunitario, né si applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. Gli Stati membri possono, se del caso, menzionare le condizioni di lavoro nelle rispettive procedure di autorizzazione.

Emendamento 63 CONSIDERANDO 34 BIS (nuovo)

(34 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previsti sufficienti

punti di accesso e di contatto che tengano conto delle esigenze degli utenti delle zone rurali e scarsamente popolate. Gli Stati membri dovrebbero determinare il numero minimo di punti di accesso e di contatto in tali zone per poter assicurare il servizio universale.

Emendamento 61 CONSIDERANDO 35

(35) Al fine di confermare l'applicabilità del quadro per la regolamentazione del settore si dovrebbe eliminare la data di scadenza della direttiva 97/67/CE

(35) Al fine di confermare l'applicabilità del quadro per la regolamentazione del settore si dovrebbe eliminare la data di scadenza della direttiva 97/67/CE. Ricorda che le disposizioni non modificate dalla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi. I servizi che gli Stati membri possono continuare a riservare a norma degli articoli 7 e 7 bis durante un periodo transitorio sono quelli specificati all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 97/67/CE.

Emendamento 36 ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B) Articolo 2, punto 8 (direttiva 97/67/CE)

(b) il punto 8 è soppresso;

soppresso

Emendamento 37
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA B BIS) (nuova)
Articolo 2, punto 19, comma 1 (direttiva 97/67/CE)

(b bis) il punto 19, comma 1, è sostituito dal seguente:

"19) esigenze essenziali: i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali. Tali motivi sono la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, il rispetto delle condizioni di lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni amministrative e/o dagli accordi collettivi negoziati tra parti nazionali e, nei casi in

cui sia giustificato, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale."

Emendamento 39 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 6, paragrafo 1 (direttiva 97/67/CE)

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e le imprese che forniscono servizi postali ricevano regolarmente informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni vengono pubblicate nel modo appropriato. Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e le imprese che forniscono servizi postali ricevano regolarmente *dal fornitore o dai fornitori del servizio universale* informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni vengono pubblicate nel modo appropriato.

Emendamento 40 ARTICOLO 1, PUNTO 7 Capitolo 3, titolo (direttiva 97/67/CE)

Finanziamento dei servizi universali'

Finanziamento garantito dei servizi universali'

Emendamenti 41 e 66 ARTICOLO 1, PUNTO 8 Articolo 7 (direttiva 97/67/CE)

- 1. Con effetto a partire dal *1º gennaio* 2009 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità di qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato CE.
- 1. Con effetto a partire dal *31 dicembre 2010* gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità di qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato CE.
- 1 bis. Ciascuno Stato membro assicura che il finanziamento del servizio universale sia garantito in ogni momento in un mercato postale completamente liberalizzato. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le misure che intende adottare per adempiere a tale obbligo.

- 2. Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.
- 3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, *possono:*

- (a) introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici;
- (b) ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.
- 4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.
- 5. Gli Stati membri garantiscono che, nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi

- 2. Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme *e dei regolamenti* applicabili in materia di appalti pubblici, *inclusa la possibilità di negoziare e di concludere direttamente contratti di servizi con i fornitori di servizi*.
- 3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, lo Stato membro in questione attiva uno dei meccanismi dettagliati nel suo piano nazionale notificato alla Commissione entro il 1° gennaio 2010 e figurante nella relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

I piani nazionali possono:

- (a) introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici;
- (b) *introdurre un meccanismo volto a* ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.
- 4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.
- 5. Gli Stati membri garantiscono che, nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi

finanziari di cui al paragrafo 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche.'

finanziari di cui al paragrafo 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche.'

Emendamenti 62 e 64 ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS nuovo) Articolo 7 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

Articolo 7 bis

Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo l'entrata in vigore della direttiva 2002/39/CE o gli Stati membri scarsamente popolati e di limitata superficie geografica che hanno quindi caratteristiche specifiche tali da condizionare i servizi postali ovvero gli Stati membri con una topografia particolarmente difficile, specialmente quelli con un elevato numero di isole, hanno facoltà di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale, fino al 31 dicembre 2012 ed entro i limiti e le condizioni seguenti:

- a) Questi servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla consegna di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata, tramite consegna espressa o no, nell'ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 50 grammi e non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per un invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida.
- b) Gli Stati membri che intendono avvalersi di questa opzione transitoria eccezionale ne danno notifica alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data di applicazione della presente direttiva.
- c) Gli Stati membri che aboliscono i loro settori riservati dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e prima del 31

dicembre 2012 possono, durante tale periodo transitorio, rifiutarsi di concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per i servizi che rientrano nel settore riservato abolito agli operatori postali che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale (come pure alle società da essi controllate) e che beneficiano di un settore riservato in un altro Stato membro.

Emendamento 43 ARTICOLO 1, PUNTO 8 TER (NUOVO) Articolo 8 (direttiva 97/67/CE)

(8 ter) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Le disposizioni dell'articolo 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di:

- incorporare nella loro legislazione nazionale disposizioni specifiche applicabili ai fornitori del servizio universale, secondo criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori, in funzione delle esigenze operative del servizio universale;
- provvedere, conformemente alla loro legislazione nazionale, al collocamento di cassette postali sulla via pubblica, all'emissione di francobolli e al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie, in funzione delle esigenze operative del servizio universale.

Emendamenti 44 e 81 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 9 (direttiva 97/67/CE)

- 1. Per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.
- 2. Per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri
- 1. Per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.
- 2. Per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3 *e per i servizi*

possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

- se opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale;
- e necessario, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione;
- se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7.

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale in conformità dell'articolo 4, le autorizzazioni non possono:

- essere limitate in numero;
- per gli stessi requisiti di qualità,
 disponibilità o esecuzione imporre a un fornitore di servizi obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, di contribuire finanziariamente a un

considerati sostitutivi rispetto al servizio universale, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

- se opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale;
- se necessario, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione, anche se tali obblighi possono in qualche misura sovrapporsi agli obblighi di servizio universale;
- se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7, qualora la fornitura del servizio universale comporti un costo netto per il fornitore o per i fornitori del servizio universale designati conformemente all'articolo 4.

2 bis. La concessione di autorizzazioni per i fornitori di servizi diversi dai fornitori designati del servizio universale può, se del caso, essere soggetta all'obbligo di effettuare un contributo finanziario al meccanismo di condivisione dei costi di cui all'articolo 7.

Gli Stati membri possono consentire a tali imprese di scegliere tra l'obbligo di contribuire al meccanismo di condivisione dei costi e di conformarsi all'obbligo di servizio universale.

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale in conformità dell'articolo 4, le autorizzazioni non possono:

- essere limitate in numero;

meccanismo di condivisione dei costi;

- riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali;
- imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.
- imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.
- 3. Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri assicurano che i motivi del rifiuto totale o parziale di un'autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.'
- 3 bis. Gli Stati membri esigono che tutti gli operatori rispettino pienamente la loro legislazione in materia di lavoro, vale a dire ogni disposizione giuridica o contrattuale concernente le condizioni di occupazione e di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, che gli Stati membri applicano in conformità della legislazione nazionale nel rispetto del diritto comunitario. Parimenti, gli Stati membri esigono che l'operatore selezionato rispetti pienamente la legislazione in materia di sicurezza sociale a cui è soggetto e gli accordi collettivi conclusi tra le parti sociali.

Emendamento 46 ARTICOLO 1, PUNTO 13 BIS (nuovo) Articolo 11 ter (nuovo) (direttiva 97/67/CE)

(13 ter) $\dot{\mathbf{E}}$ inscrito il seguente articolo 11 ter:

"Articolo 11 ter

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali e non pregiudica i diritti degli Stati membri di adottare misure volte ad assicurare, se del caso, l'accesso dei fornitori del servizio

universale alla rete postale o ad altri elementi dell'infrastruttura postale in condizioni di trasparenza e di non discriminazione."

Emendamento 47 ARTICOLO 1, PUNTO 14, LETTERA A) Articolo 12, trattino 1 (direttiva 97/67/CE)

'- i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti o ipovedenti,' "- i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti, a prescindere dalla situazione geografica e tenendo conto delle condizioni nazionali specifiche. Gli Stati membri pubblicano le norme e i criteri volti a garantire che a livello nazionale i prezzi siano ragionevoli. Le autorità nazionali di regolamentazione controllano l'evoluzione dei prezzi e pubblicano relazioni periodiche. Gli Stati membri garantiscono la fornitura di un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti o ipovedenti,"

Emendamento 48 ARTICOLO 1, PUNTO 14, LETTERA B) Articolo 12, trattino 2 (direttiva 97/67/CE)

'- i prezzi devono essere correlati ai costi e stimolare guadagni in termini di efficienza; ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli Stati membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme a tutto il territorio nazionale e/o ai territori di altri Stati membri, per i servizi forniti a tariffa unitaria o per altri invii,'

"- ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli Stati membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme a tutto il territorio nazionale e/o ai territori di altri Stati membri, *solo* per i servizi forniti a tariffa unitaria,"

Emendamento 49 ARTICOLO 1, PUNTO 14, LETTERA C) Articolo 12, trattino 5, ultima frase (direttiva 97/67/CE)

'Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti in condizioni simili,' "Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili *a tutti gli altri clienti,e in particolare ai* clienti *individuali e alle PMI*, in condizioni simili,"

Emendamento 50 ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 14, paragrafo 2 (direttiva 97/67/CE)

- 2. I fornitori del servizio universale tengono conti separati nell'ambito dei rispettivi sistemi di contabilità interna per distinguere chiaramente fra servizi e prodotti che ricevono una compensazione finanziaria per i costi netti del servizio universale, o contribuiscono ad essa, e gli altri servizi e prodotti. La separazione contabile consente agli Stati membri di calcolare il costo netto del servizio universale. Tali sistemi di contabilità interna si basano sull'applicazione coerente di principi di contabilità dei costi obiettivamente giustificabili.
- 2. I fornitori del servizio universale tengono conti separati nell'ambito dei rispettivi sistemi di contabilità interna per distinguere chiaramente fra *i* servizi e *i* prodotti *che rientrano nel servizio universale e* che ricevono una compensazione finanziaria per i costi netti del servizio universale o contribuiscono ad essa, *da un lato*, e gli altri servizi e prodotti, *dall'altro*. Tali sistemi di contabilità interna si basano sull'applicazione coerente di principi di contabilità dei costi obiettivamente giustificabili

Emendamento 79 ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 14, paragrafo 3, lettera b), punto iii bis) (nuovo) (direttiva 97/67/CE)

(iii bis) i costi comuni necessari per la prestazione di servizi universali e di servizi non universali non possono essere imputati interamente ai servizi universali; ai servizi universali e ai servizi non universali devono essere applicati gli stessi fattori di costo.

Emendamento 51 ARTICOLO 1, PUNTO 15 Articolo 14, paragrafo 7 (direttiva 97/67/CE)

- 7. Su richiesta, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti da questi sistemi sono messe in via riservata a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione e della Commissione.
- 7. Su richiesta, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti da questi sistemi sono messe in via riservata a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione e della Commissione *conformemente all'articolo 22 bis*.

Emendamento 52 ARTICOLO 1, PUNTO 15 Articolo 14, paragrafo 8 (direttiva 97/67/CE)

- 8. Se un determinato Stato membro non ha istituito un meccanismo di finanziamento per la copertura del servizio universale, come autorizzato dall'articolo 7, e se l'autorità nazionale di regolamentazione si
- 8. Se un determinato Stato membro non ha istituito un meccanismo di finanziamento per la copertura del servizio universale, come autorizzato dall'articolo 7, e se l'autorità nazionale di regolamentazione si

è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo. L'autorità nazionale di regolamentazione informa la Commissione anticipatamente di siffatte decisioni è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo. Ciononostante, il presente articolo si applica ai fornitori storici del servizio

Ciononostante, il presente articolo si applica ai fornitori storici del servizio universale finché non saranno stati nominati altri fornitori del servizio universale. L'autorità nazionale di regolamentazione informa la Commissione anticipatamente di siffatte decisioni.

Emendamento 53 ARTICOLO 1, PUNTO 16 Articolo 19, comma 1 (direttiva 97/67/CE)

Gli Stati membri assicurano che le imprese fornitrici di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori).

Gli Stati membri assicurano che *tutte* le imprese fornitrici di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori).

Emendamento 54 ARTICOLO 1, PUNTO 16 Articolo 19, paragrafo 2 (direttiva 97/67/CE)

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, *nei casi giustificati*, un sistema di rimborso e/o compensazione.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo un sistema di rimborso e/o compensazione.

Emendamento 55 ARTICOLO 1, PUNTO 20 Articolo 22 bis (direttiva 97/67/CE)

1. Gli Stati membri assicurano che *le imprese fornitrici* di servizi postali forniscano tutte le informazioni, anche di

1. Gli Stati membri assicurano che *i fornitori* di servizi postali forniscano tutte le informazioni *all'autorità nazionale di*

carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, *necessarie*:

(a) alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi di tale direttiva;

(b) a fini statistici chiaramente definiti.

2. Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dei suoi compiti. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.'

regolamentazione, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, *e precisamente*:

- (a) alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi di tale direttiva;
- 2. Su richiesta, e se del caso in via confidenziale, tutte le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dei suoi compiti e sono utilizzate unicamente ai fini per i quali sono state richieste. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.'

Emendamento 56 ARTICOLO 1, PUNTO 21 Articolo 23 (direttiva 97/67/CE)

Ogni *tre* anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ogni *quattro* anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 57 ARTICOLO 1, PUNTO 21 Articolo 23, comma unico bis (nuovo) (direttiva 97/67/CE)

> 1 bis. Tutti gli operatori di ciascuno Stato membro presentano, entro tre anni dalla data di apertura del mercato alla concorrenza, una relazione separata sull'evoluzione globale dell'occupazione

nel settore e sulle condizioni di lavoro applicate. La relazione stende altresì un bilancio delle misure adottate per via regolamentare o mediante trattativa sociale. Qualora la relazione constati distorsioni concorrenziali essa è corredata, se del caso, di proposte.

Emendamento 58 ARTICOLO 1, PUNTO 21 BIS (NUOVO) Articolo 23 bis (nuovo) (direttiva 97/67/CE)

(21 bis) È inserito il seguente articolo 23 bis:

"Articolo 23 bis

La Commissione presta assistenza agli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva e fornisce loro orientamenti per il calcolo dei costi netti prima del 1° gennaio 2009. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani di finanziamento di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e possono presentare anche studi."

Emendamento 59 ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, COMMA 1

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

*** OMISSIS ***